Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 27 settembre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1472.

Norme per la liquidazione della retribuzione delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche durante il triennio 1939-1942.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, riguardante l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 novembre 1937, n. 2161, che approva il regolamento delle ricevitorie, delle agenzie e dei servizi rurali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 281, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 992, col quale la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie postali e telegrafiche, che doveva eseguirsi per il quinquennio 1937-1942, è stata rinviata di due anni e cioè al 1° luglio 1939;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto interministeriale del 30 aprile 1936, col quale è stata mantenuta in vigore per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie postali e telegrafiche, a decorrere dal 1° luglio 1937, la tabella di coefficienti approvata con il decreto interministeriale del 7 novembre 1929 e prorogata dal 1° luglio 1932, col decreto interministeriale del 18 giugno 1931;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere alla emanazione delle norme per regolare la liquidazione di tali retribuzioni per gli ultimi tre anni del suddetto quinquennio 1937-1942;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla revisione periodica della retribuzione annua delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche, prevista dall'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, si farà luogo per il triennio 1939-1942, con provvedimento da emanarsi caso per caso su richiesta motivata dei titolari delle ricevitorie e delle agenzie ovvero d'ufficio.

Art. 2.

La liquidazione potrà effettuarsi se l'aumento ovvero la diminuzione della retribuzione complessiva risulterà maggiore del 5 % di quella attuale, che sarà elevata o ridotta soltanto in relazione alla quota eccedente la detta percentuale del 5 %.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto-legge è consentito un aumento di lire 6.000.000 annue al capitolo dello stato di previsione della spesa relativo alla retribuzione delle ricevitorie ed agenzie, per l'esercizio 1939-40 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi 1940-41 e 1941-42.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

Nella erogazione delle somme così stanziate in bilancio si applicheranno le norme stabilite con l'art. 2 del decreto interministeriale 10 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1928, con cui venne approvata la tabella di coefficienti per la liquidazione della retribuzione dei titolari delle ricevitorie postali telegrafiche dal 1° luglio 1927.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 132. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1473.

Norme di attuazione della legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475, circa la dichiarazione di pubblica utilità delle opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento e la trasformazione di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938-XVI, n. 475, contenente provvedimenti per la dichiarazione di pubblica utilità delle espropriazioni per la costruzione di nuovi alberghi e per l'ampliamento di quelli esistenti in Comuni di particolare interesse turistico;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità di emanare le norme di attuazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Comuni, gli altri enti ed i privati i quali intendono promuovere l'espropriazione di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento o la trasformazione di quelli esistenti devono presentare apposita istanza diretta al Ministero dei lavori pubblici per il tramite del Ministero della cultura popolare.

Art. 2.

La istanza redatta in bollo competente deve essere accompagnata da una relazione sommaria prescritta dall'art. 3 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, la quale indichi il genere delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite. La istanza deve essere inoltre corredata di un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni e fabbricati che essi devono occupare. Tale piano di massima deve essere redatto tenendo conto dei piani regolatori del Comune eventualmente già approvati, inserendosi negli stessi od indicando i motivi delle eventuali variazioni proposte.

La relazione ed il piano di massima devono essere presentati in duplice esemplare.

Art. 3.

Il Ministro per la cultura popolare, esaminato il progetto, ove riconosca che il Comune, nel quale si intendono eseguire le opere, è di particolare interesse turistico, trasmette al Ministero dei lavori pubblici la domanda e gli allegati di cui al precedente art. 2 perchè proponga la emanazione del decreto Reale che dichiari di pubblica utilità le opere da eseguirsi.

Art. 4.

Per la formazione del piano di massima, nonchè dei progetti particolareggiati di esecuzione di cui al successivo art. 7, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 5.

Il decreto Reale che dichiara le opere di pubblica utilità stabilirà i termini entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. Tali termini potranno essere prorogati con altro decreto Reale nel caso di comprovata necessità.

Trascorsi i termini la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni, se non in forza di un nuovo decreto Reale.

Art. 6.

Al decreto Reale di dichiarazione di pubblica utilità sarà udito un esemplare della relazione ed uno del piano di massima delle opere da eseguirsi.

Art. 7.

Emanato il decreto Reale che dichiara di pubblica utilità le opere da eseguirsi il Ministero della cultura popolare invita i Comuni, gli altri enti od i privati, che hanno promosso l'espropriazione, alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

Art. 8.

I piani particolareggiati devono essere resi pubblici in tutti i Comuni nei quali le opere devono essere eseguite e inserirsi per estratto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, i piani particolareggiati di esecuzione devono rimanere depositati nell'ufficio del Comune nel quale le opere dovranno eseguirsi, o presso la prefettura della Provincia se le opere dovranno eseguirsi nel territorio di più Comuni.

Tale termine può essere ridotto a giorni otto con ordinanza del prefetto da pubblicarsi ed inserirsi assieme ai piani.

Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito devono essere indicati in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 9.

Durante il termine di cui al precedente articolo, chiunque può prendere conoscenza del piano particolareggiato di esecuzione e presentare eventuali opposizioni.

Queste dovranno essere stese in bollo competente, e accompagnate da una copia in carta semplice, dirette al Ministero della cultura popolare al quale potranno essere inviate direttamente con plico raccomandato oppure trasmesse in via amministrativa.

Art. 10.

Il Ministero della cultura popolare trasmette copia delle opposizioni al Comune, all'ente o al privato che ha promosso l'espropriazione per le sue controdeduzioni.

Art. 11.

Scaduti i termini di cui al precedente art. 8 gli interessati provvedono a ritirare dagli uffici del Comune o della Prefettura i piani depositati, e li rimettono, assieme ai certifi-

cati delle avvenute pubblicazioni e deposito, nonchè ad un esemplare del Foglio annunzi legali contenente la inserzione, al Ministero della cultura popolare.

Questo trasmette gli atti di cui sopra, nonchè quelli delle eventuali opposizioni e controdeduzioni alla Commissione di cui all'art. 2 della legge perchè esprima il suo parere.

Art. 12.

Il piano particolareggiato di esecuzione è approvato con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per la cultura popolare.

Con lo stesso decreto si provvede anche sulle opposizioni presentate e si introducono ai piani medesimi le modificazioni conseguenti all'eventuale accoglimento di esse.

Art. 13.

Possono comprendersi nelle espropriazioni non solo i beni indispensabili all'edificio alberghiero, ma anche quelli attigui, la occupazione dei quali occorra ad integrare le finalità dell'albergo ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nel decreto Reale di dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 14.

Il decreto Reale che dichiara di pubblica utilità le opere occorrenti per la costruzione di nuovi alberghi, per l'ampliamento e la trasformazione di quelli già esistenti, indicherà per i Comuni nei quali siano in vigore leggi speciali di piani regolatori, le disposizioni che, giusta l'art. 4, capoverso, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2180, dovranno applicarsi per quanto riguarda i criteri per la valutazione dell'indennità e le speciali procedure.

Art. 15.

Quando in luogo di un piano di massima il richiedente, all'atto della domanda per dichiarazione di pubblica utilità, presenti il piano particolareggiato di cui al precedente art. 7, l'approvazione del piano e la decisione sulle eventuali opposizioni saranno date con lo stesso decreto Reale che dichiara la pubblica utilità dell'opera, da emanarsi su proposta dei due Ministri per i lavori pubblici e per la cultura popolare, d'accordo con gli altri Ministri eventualmente interessati.

I piani particolareggiati dovranno però essere preventivamente pubblicati a termini del precedente art. 8 e sottoposti al parere della Commissione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 475.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — ALFIERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 luglio 1938-XVI, n. 1474.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Giuseppe dei falegnami, in Perugia.

N. 1474. R. decreto 6 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Giuseppe dei falegnami, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 12 luglio 1938-XVI, n. 1475.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Perugia.

N. 1475. R. decreto 12 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento nella Chiesa di S. Costanzo, in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1476.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Palermo.

N. 1476. R. decreto 27 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 3 dicembre 1937-XVI, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Teresa del Bambino Gesù, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1477.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Antonio di Padova, in Palermo.

N. 1477. R. decreto 27 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 14 maggio 1932, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio di Padova, in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 giugno 1938-XVI, n. 1478.

Erezione in ente morale della Fondazione « Casa di ricovero per vecchi ed inabili al lavoro », con sede in Stezzano (Bergamo).

N. 1478. R. decreto 30 giugno 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Casa di ricovero per vecchi ed inabili al lavoro », con sede in Stezzano (Bergamo), viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 settembre 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, avente sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1938-XVI, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, avente sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI.

(3654)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 settembre 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, con sede in Rasun Valdaora (Bolzano).

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, avente sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, avente sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

MUSSOLINI.

(3656)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.
Rimborso delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali emesse dall'Istituto di credito fondiario d'Austria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, che rende esecutori gli Accordi conclusi fra l'Italia e l'Austria in materia di debiti e crediti;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3155, che rende esecutorio l'Accordo speciale concluso fra il Regio Governo italiano ed il Credito Fondiario Austriaco per il trasferimento dei debiti e crediti del detto Istituto all'Ufficio italiano di verifica e compensazione;
Visto il R. decreto 15 marzo 1924, n. 331, riguardante la stampigliatura speciale delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali emesse dall'Istituto di credito fondiario d'Austria (Allgemeine oesterreichische Bodencredit Anstalt);
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 41, (art. 1, secondo capoverso e art. 5, ultimo capoverso) che reca norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra;

Determina:

Art. 1.

L'Ufficio italiano di verifica e compensazione provvederà al rimborso delle lettere ipotecarie e delle obbligazioni comunali emesse dall'Istituto di credito fondiario d'Austria e stampigliate ai sensi del R. decreto 15 marzo 1924, n. 331, mercè le somme messe a sua disposizione, corrispondendo ai possessori dei detti titoli lire otto per ogni 100 corone di capitale nominale e cioè il 14,08% del capitale nominale al ragguaglio di Lit. 56,80 per ogni 100 corone.

Art. 2.

Ai suddetti possessori sarà altresì corrisposto l'importo delle cedole scadute nel periodo 4 novembre 1918-10 agosto 1921, che risultino annesse ai titoli stampigliati di cui all'articolo precedente, in ragione di lire otto per ogni 100 corone.

Art. 3.

I pagamenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto saranno effettuati dalla Direzione generale del Tesoro a mezzo delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(3673)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1938-XVI.

Autorizzazione alla Società anonima di assicurazioni « La Paterna » ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie come rischio accessorio del ramo infortuni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie come rischio accessorio del ramo infortuni;

Visto lo statuto della Società predetta;

Sentito il Comitato consultivo per le assicurazioni;

Decreta:

La Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « La Paterna », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo malattie come rischio accessorio del ramo infortuni.

Roma, addì 28 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci.

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Udine;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Moggio Udinese (Udine), delimitata dai seguenti confini:

Tutto il territorio di proprietà comunale segnato a nord dal confine politico della Germania, ad est dal territorio del comune di Pontebba; a sud dal territorio del comune di Moggio Udinese e ad ovest dal comune di Paularo; comprendente i territori delle Malghe di Aips, Caserutte e Rio Secco, Pezzeit e Pradolina, formanti l'alto bacino del torrente Pontebbana; linea che, staccandosi dal confine germanico della Creta di Aips, per i Cigli di Val Dolce e sotto il passo di Lanza, Meleseit, Zuc della Gran Guardia, Monte Maio, Monte Pallon del Pezzeit, Salinchieit, Sella Pradolina, quota 1764 del Monte Cullar; attraversa le cime del Monte Pallon di Liuss, a quota 1707; discende lungo il Rio Liuss e raggiunge il torrente Pontebbana; e, quindi, risale il confine del territorio di Pontebba, e, lungo il Rio Secco si ricongiunge al confine con la Germania a Sella Rudinick.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3642)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1938-XVI.

Modificazione alle designazioni degli Istituti incaricati della vigilanza per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto del Ministero dell'economia nazionale, in data 21 agosto 1929, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese, registro n. 4, foglio 3633, col quale venivano designati gli Istituti incaricati, per la parte di competenza del Ministero dell'economia nazionale, della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari;

Decreta:

A modifica del decreto Ministeriale 3 agosto 1935-XIII registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1935, registro n. 23, foglio 147, ed a far tempo del 1° luglio 1938-XVI.

Il servizio di vigilanza per l'esecuzione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, per le provincie di Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, è affidato alla Regia stazione sperimentale di olivicoltura ed oleificio di Pescara con la collaborazione del Laboratorio consorziale di vigilanza igienica di Aquila per i prodotti agrari nella provincia di Aquila, in sostituzione della Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Roma e del soppresso Regio ufficio enologico di Pescara, i quali, dalla data predetta, cessano di esplicare tale incarico nelle suddette Provincie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 10 agosto 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3641)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1938-XVI.

Limiti per l'esercizio 1938-39 delle garanzie statali per i crediti all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali;

Decreta:

L'ammontare massimo dei nuovi rischi che possono essere assunti a carico dello Stato per concessioni di garanzia ai crediti derivanti da esportazioni di prodotti italiani, è fissato in L. 200.000.000 per l'esercizio 1938-39.

Per detto esercizio è fissato in L. 150.000.000 il limite massimo complessivo delle garanzie che potranno essere concesse per affari conclusi con un solo Paese estero.

Restano annullate le assegnazioni degli esercizi precedenti che non risultano impegnate a tutto il 30 giugno 1938 per garanzie effettive e per formali affidamenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL

(3659)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1938-XVI.

Importazione dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministri per le corporazioni, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il divieto d'importazione di patate sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1938-1939, e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienza da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epitrix cucumeris.

Le patate dovranno inoltre provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'Istituti degli Stati di provenienza o riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi dei fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3 %.

Art. 3.

Le licenze all'importazione di patate da semina sono rilasciate dal Ministero delle finanze su proposta del Ministero per gli scambi e per le valute. La Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via S. Susanna, 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

Art. 4.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito fra le Organizzazioni di categorie interessate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto. Dette Organizzazioni, ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno, direttamente o a mezzo di organi all'uopo designati, a ripartire le rispettive quote fra i richiedenti della rispettiva categoria.

Le proposte di assegnazione ai singoli concessionari saranno trasmesse per il visto alla Regia stazione di patologia vegetale e successivamente per l'approvazione al Ministero per gli scambi e le valute, il quale provocherà dal Ministero delle finanze la concessione delle relative licenze.

Art. 5.

Gli Enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 6 che dovrà pervenire entro il 20 ottobre 1938-XVI, alla Confederazione fascista degli agricoltori o alla Confederazione fascista dei commercianti, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, oppure una Ditta commerciale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e la relativa classifica di riproduzione, il quantitativo che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia sazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Organizzazione di categoria di cui fa parte: (Confederazione fascista degli agricoltori o Confederazione fascista dei commercianti), in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui al-

l'art. 3, e nella misura che sarà fissata nelle norme dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale. Le singole Organizzazioni provvederanno a rimettere alla Regia stazione suddetta, entro 15 giorni dall'avvenuta assegnazione, l'importo complessivo corrispondente ai quantitativi assegnati.

Art. 6.

E' data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare, anche con sopraluoghi ai magazzini e alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli Enti agrari, gli agricoltori, e le Ditte commerciali autorizzati alla importazione hanno obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 7.

La Commissione incaricata della ripartizione del contingente di cui all'art. 1 fra le Organizzazioni di categorie interessate, sarà presieduta dal direttore generale dell'Agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario del Ministero delle corporazioni, da un funzionario del Ministero per gli scambi e per le valute, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Art. 8.

Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, nonchè da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 9.

L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1939 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

Art. 10.

La concessione della licenza ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanze delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . ., provincia di . . . .;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cocumeris;

3) che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doryphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione.

— Varietà delle patate . . . .

— Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .

— Peso della spedizione . . . .

— Specie dell'imballaggio . . . .

— Numero dei colli . . . .

— Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . .

— Numero del vagone . . . .

— Nome ed indirizzo del concessionario del permesso di importazione . . . .

— Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) Firma del delegato del Servizio fitopatologico:

(1) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . . certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . . e situate nel comune di . . . ., provincia di . . . . sono (3) . . . . e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

Firma . . . .

Data . . . .

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.

(2) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta.

(3675)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.
Regolamento uniforme per la pubblicazione di provvedimenti tariffari riguardanti il traffico merci internazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 333/5078/65;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvati gli accordi con l'Austria *), la Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia, la Romania e l'Ungheria risultanti dall'allegato al presente decreto, riguardanti il regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari concernenti il traffico merci internazionale.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI

*) Ora con la Germania, subentrata all'Austria.

(*Traduzione del testo originale tedesco*).

Accordo per il regolamento uniforme della pubblicazione dei provvedimenti tariffari relativi alle tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto delle merci.

Le Parti contraenti, allo scopo di disciplinare uniformemente la pubblicazione delle tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto delle merci, ed in esecuzione delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1 della « Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia » del 23 novembre 1933, hanno convenuto, per la durata della stessa, quanto segue:

Nozione e forma della pubblicazione.

§ 1. — I provvedimenti tariffari (attivazioni, aggiunte, modificazioni, soppressione delle tariffe ferroviarie dirette internazionali per il trasporto delle merci **) sono considerati debitamente pubblicati a norma del paragrafo 1 dell'art. 9 della C.I.M., se:

a) il provvedimento è notificato nei giornali ufficiali delle ferrovie che partecipano alla tariffa come mittenti o destinatarie dei trasporti, e se

b) negli Stati a cui appartengono queste ferrovie il provvedimento è riprodotto integralmente nel giornale ufficiale stesso oppure è messo, sotto forma di libro, fascicolo o fogli sciolti, a disposizione del pubblico, per l'acquisto, presso gli uffici a tal uopo designati.

§ 2. — In caso di discordanza delle notificazioni, nel caso concreto, fa norma la notificazione della ferrovia partecipante alla tariffa come mittente dei trasporti.

Contenuto della pubblicazione.

§ 3. — Nel giornale ufficiale deve essere indicata esattamente la data dell'attivazione o della soppressione del provvedimento tariffario e, in quanto non si tratti dei casi indicati nel paragrafo 4, deve esserne riprodotto il testo integrale.

§ 4. — Qualora si tratti di un provvedimento tariffario da pubblicare sotto forma di libro, fascicolo o fogli sciolti, non è necessario che il giornale ufficiale riporti il testo integrale del provvedimento, ma è sufficiente la notificazione della pubblicazione della tariffa (libro, fascicolo o fogli sciolti). In tal caso la notificazione deve contenere la denominazione esatta della tariffa, nonchè gli uffici presso i quali può essere acquistata.

Termini di pubblicazione.

§ 5. — *a*) (1) I provvedimenti tariffari coi quali vengono attuati aumenti di tariffa o inasprimenti delle condizioni di trasporto devono essere notificati nei giornali ufficiali menzionati al paragrafo 1-*a*), 15 giorni e, per le tariffe relative ai trasporti con i porti di mare, 30 giorni prima della data alla quale il provvedimento tariffario deve entrare in vigore; per le tariffe relative ai trasporti con i porti di mare il termine di 30 giorni può essere ridotto dalle ferrovie, previo consenso delle loro superiori autorità competenti, a 15 giorni.

a) (2) « Se contrariamente alle norme di cui sopra la notificazione dei predetti provvedimenti tariffari ha luogo più tardi, essi entreranno in vigore soltanto dopo trascorsi i termini su menzionati ».

b) (1) Qualora la notificazione non riproduca il testo integrale del provvedimento tariffario, la tariffa (libro, fascicolo o fogli sciolti) deve essere messa a disposizione del pubblico per l'acquisto, presso gli uffici all'uopo designati, negli Stati a cui appartengono le ferrovie tenute alla notificazione a norma del paragrafo 1-*a*), almeno 15 giorni, prima della data alla quale il provvedimento tariffario deve entrare in vigore.

In via eccezionale è sufficiente, per aumenti di tariffa o per inasprimenti delle condizioni di trasporto, un termine di tre giorni in luogo di quello di 15 giorni, quando nella notificazione dei provvedimenti stessi nei giornali ufficiali, sia accennato alla successiva messa a disposizione del pubblico e siano contenute delle indicazioni sufficienti per poter computare senza difficoltà i nuovi prezzi di trasporto ed altre tasse, e per permettere al pubblico di farsi una idea esatta delle nuove condizioni di trasporto.

b) (2) Se, contrariamente alle norme di cui sopra, in qualcuno degli Stati suddetti le tariffe vengano messe a disposizione del pubblico più tardi, esse entrano in vigore 15 giorni (nel caso si tratti degli aumenti di tariffa o degli inasprimenti contemplati al comma *b*), secondo capoverso, tre giorni) dalla data alla quale esse sono state messe a disposizione del pubblico per l'acquisto.

§ 6. — Le modificazioni apportate ai prezzi di tariffa e alle altre tasse per ragioni di oscillazioni di cambio, nonchè le correzioni nelle tariffe di errori evidenti, possono essere pubblicate con effetto immediato.

§ 7. — Tutti gli altri provvedimenti tariffari (come riduzioni di prezzi o altre agevolazioni nelle condizioni di trasporto) devono essere pubblicati al più tardi il giorno prima della data alla quale il relativo provvedimento tariffario deve entrare in vigore.

§ 8. — Per il computo dei termini sopra menzionati non vanno presi in considerazione il giorno in cui esce il giornale ufficiale contenente la notifica ed il giorno in cui la tariffa viene messa a disposizione del pubblico per l'acquisto.

Giornali ufficiali.

§ 9. — L'autorità competente di ciascuno Stato stabilisce i giornali ufficiali nei quali devono essere pubblicati i provvedimenti tariffari indicati al paragrafo 1.

§ 10. — In ciascuna tariffa devono essere indicati i giornali ufficiali nei quali sono fatte le pubblicazioni concernenti la tariffa stessa.

Uffici presso i quali si acquistano le tariffe.

§ 11. — L'autorità competente di ciascuno Stato designa gli uffici tenuti a mettere le tariffe a disposizione del pubblico per l'acquisto.

(3658)

**) Alla stessa stregua vanno considerati anche singoli prezzi diretti internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1938-XVI.
Autorizzazione alla Commissione venatoria provinciale di Macerata ad effettuare nella zona di Capolapiaggia, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visti gli altri decreti Ministeriali con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino al 15 novembre 1938-XVII, nella zona di monte Capolapiaggia (Macerata);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Macerata;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Macerata è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare, nella suddetta zona, la cattura di lepri e starne a scopo di ripopolamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni della ferrovia « Vittorio Emanuele ».

Le obbligazioni 3 per cento della ferrovia « Vittorio Emanuele », passate a carico dello Stato, in forza della legge 28 agosto 1870, n. 5858, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 150, di scadenza 1° ottobre 1938-XVI.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi, sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo foglio di 21 cedole, da quella n. 151 (scadenza 1° aprile 1939-XVII) a quella n. 171 (scadenza 1° aprile 1949-XXVII).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° ottobre 1938-XVI, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le sezioni di Regia Tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(3646)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 129.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1549 — Data: 24 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi — Intestazione: Ligorio Martino di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6352 — Data: 25 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Palermo — Intestazione: Giangreco Salvatore fu Girolamo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1820 — Data: 7 marzo 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Gallo Giocondino fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 368-*bis* — Data: 6 giugno 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Napoli — Intestazione: Di Gaddo-Vigna Elvira fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cartelle ex cons. 5 %, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 16 marzo 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Trieste — Intestazione: Host Milano fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: titoli ex lit. 5 %, capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 7 gennaio 1937 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Alberini Enrico — Titoli del Debito pubblico: tre cartelle rend. 5 %, capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 — Data: 20 gennaio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Brindisi — Intestazione: Missere Antonio e Salvatore fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12203 — Data: 10 giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia Tesoreria di Palermo — Intestazione: La Manna Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 700.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(3584)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Smarrimento di buoni del Tesoro.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 130.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5 % 1941 serie VII n. 373 di L. 500 intestato a Messina Riccardo fu Gaetano con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione coloniale per la cauzione dovuta dal titolare quale ricevitore postale in Suk el Giumma (Tripoli) col pagamento degli interessi in Tripoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Tripoli senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(3585)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di certificato di rendita.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 133.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato n. 439979 Cons. 3,50 % (1906) di L. 210 intestato a Besozzi Onorato fu Giuseppe, domiciliato a Milano, e vincolato per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: Potenza.

(3586)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimenti di quietanze.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 248.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 82013 (serie 1ª) di L. 500 rilasciata il 14 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Vinadio (Cuneo) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tamagno Pietro, Giacomo, Maddalena, Agostino, Luigia, Delfina fu Pietro, Langero Pietro e Maria fu Battista sull'art. 9 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Tamagno Pietro fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 249.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 333725 (serie 6ª) di L. 333,30, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Ortona a Mare (Chieti) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Finizio Giovannantonio fu Serafino ed altri sull'art. 582 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Finizio Giuseppe fu Giovannantonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 250.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 368342 (serie 1ª) di L. 233,50, rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Monchio delle Corti (Parma) pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bacchieri Domenico, Anna, Giovanni, Antonio, Giuseppe, Nestore, Francesco, Battista fu Pietro, Fortini Pietro di Innocenzo proprietario, Fortini Innocenzo fu Lorenzo usufruttuario in parte, sull'articolo 8 del ruolo terreni del comune di Monchio delle Corti con delega a Bacchieri Battista fu Pietro, Rigoso di Monchio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Parma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 251.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 719923 (serie 5ª) di L. 383 rilasciata il 20 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Trani (Bari) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Valente Michele sull'art. 2027 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Valente Michele per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 252.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 163515 (serie 1ª) di L. 1000, rilasciata il 5 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Crescentino (Vercelli) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Maria Giovanni fu Giovanni Maria sull'art. 148 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Vercelli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 253.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 719922 (serie 5ª) di L. 100 rilasciata il 20 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Trani (Bari) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Pinto Maria fu Carlo sull'art. 798 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla stessa Di Pinto Maria per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 254.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 922205 (serie 2ª) di L. 236, rilasciata il 29 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Conselice (Ravenna) pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ricci Giovanni di Giuseppe sull'art. 193 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega al Credito Romagnolo sede di Ravenna, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 255.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 666154 (serie 6ª) di L. 83 rilasciata il 13 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Bagnacavallo (Ravenna) pel pagamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Capelli

Antonio, Pietro, Ida, Emilia, Francesco, Maria fu Giovanni proprietari e Callegari Alba usufruttuaria in parte, sull'art. 160 del ruolo terreni di detto Comune con delega al Credito Romagnolo di Ravenna per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 255-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 740142 (serie 3ª) di L. 183 rilasciata il 22 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Conselice (Ravenna) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cassani Adamo di Domenico sull'art. 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega al Credito Romagnolo di Ravenna per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ravenna l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 256.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 617541 (serie 2ª) di L. 366, rilasciata il 19 aprile 1937 dall'Esattoria governatoriale di Roma pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Morici Otello di Eugenio sull'art. 14470/2 del ruolo fabbricati di detta città, con delega allo stesso Morici Otello per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 257.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 961422 (serie 3ª) di L. 216,50 rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Furci (Chieti) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pardi Antonio di Angelomaria sull'art. 88 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Pardi Clorinda di Antonio - Furci - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 258.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 990830 (serie 1ª), n. 193998 (serie 3ª), n. 791684 (serie 3ª), n. 937239 (serie 5ª), n. 937912 (serie 5ª) di L. 833,50 la prima e di L. 833,30 le altre, rilasciate rispettivamente in data 13 marzo, 18 aprile, 8 giugno, 12 agosto e 8 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Afragola (Napoli), pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Del Buono Antonio e Giovanni fu Nicola per 1/2, Del Buono Antonio, Giovanni e Concetta fu Nicola per 1/2 e Benelli Concetta fu Nicola ved. Del Buono usufruttuaria sull'art. 221 del ruolo terreni del detto Comune con delega a Del Buono Antonio - Morra De Santis, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 259.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 933849 (serie 5ª) di L. 316,60, rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Giugliano (Napoli) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Treccagnoli Gennaro fu Antonio sull'art. 1371 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Treccagnoli Gennaro fu Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 260.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 385803 (9ª serie) di L. 166,65 rilasciata il 2 novembre 1937 dall'Esattoria comunale di Colleferro (Roma) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Colaiacomo Romeo fu Felice sull'art. 13 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega allo stesso Colaiacomo Romeo fu Felice per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 261.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 842.326 dell'importo di L. 83,55, rilasciata il 9 agosto 1937 dall'Esattoria di S. Elia a Pianisi, pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Addario Francesco fu Michele, per l'art. 6 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito a D'Addario Francesco fu Michele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Campobasso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 262.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 2ª, n. 841965, dell'importo di L. 150, rilasciata il 14 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Venezia pel versamento della 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mini Luigia fu Giovanni, per l'art. 4143 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Zecchini Attilio fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Venezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 263.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 724306 (serie 3ª) di L. 216,70, rilasciata il 20 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Incisa (Firenze) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sarnizzi Laudonia Palmira ed Ugo fu Giovacchino per 3/4, Ugo fu Armando per 1/4 e Piccioli Maria per l'usufrutto di 1/4, sull'art. 119 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega agli intestatari suddetti per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 264.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª, n. 962.829, dell'importo di L. 266,65 rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di S. Eusanio del Sangro, pel versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Di Giambattista Domenico fu Giambattista per l'art. 63 del ruolo terreni di detto Comune con delega pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Di Giambattista Domenico fu Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto-legge 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 265.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 173774 dell'importo di L. 116,75, n. 173830 dell'importo di L. 116,75, n. 164906 dell'importo di L. 116,75, n. 712542 dell'importo di L. 116,75 e n. 86701 dell'importo di L. 116,75, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, il 17 marzo, il 16 giugno, il 14 agosto, il 18 settembre 1937 dall'Esattoria di Dicomano pel versamento della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Landini Raffaele di Paolo secondo l'articolo di ruolo n. 73 di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Landini Attilio di Raffaele.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 266.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 2655[illegible] (serie 2ª) di L. 1433 rilasciata il 20 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Villanova Monteleone (Sassari) pel pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Demuro Spada Maria Francesca, Matilde, Giovanna, Antonietta ed Emilio fu Gavino proprietari e Spada Isabella fu Emanuele usufruttuaria in parte - Bosa - sull'art. 68 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Demuro Emilio fu Gavino - Bosa - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Sassari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 267.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 1435[illegible] (serie 1ª), n. 668538 (serie 2ª), n. 174180 (serie 4ª), n. 174431 (serie 4ª) e n. 174631 (serie 4ª), di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente l'11 marzo, 14 aprile, 16 giugno, 17 agosto e 18 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Piossasco (Torino), pel pagamento delle prime cinque rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carbonero Secondino fu G. Battista sull'art. 115 del ruolo terreni con delega a Carbonero Secondino fu G. Battista per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti, a Carbonero Mario delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 268.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 17[illegible] (serie 6ª) dell'importo di L. 116,60 rilasciata il 31 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Cantano per versamento della 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Matarazzo Antonio fu Giuseppe usuf. e Matarazzo Modestino fu Antonio proprietario, per l'art. 17 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Matarazzo Modestino fu Antonio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Benevento, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 30 giugno 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 269.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 733817 (serie 1ª) di L. 600, rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Travagliato (Brescia) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Zogno Giulia fu Pietro sull'art. 129 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Salvi Teresina fu Giorgio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 270.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 754683 (serie 1ª), n. 140863 (serie 3ª), n. 140987 (serie 3ª), n. 695323 (serie 3ª) di L. 150 ciascuna, rilasciate dall'Esattoria comunale di Salò (Brescia), rispettivamente l'11 marzo, 13 aprile, 14 giugno e 16 agosto 1937, pel pagamento delle prime quattro rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Angelini Giuseppe fu Paolo e Bossoni Marietta fu Celestino sull'art. 5 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla Banca popolare di Salò per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 271.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 407125 (serie 4ª) di L. 250 rilasciata il 15 giugno 1937 dall'Esattoria consorziale di La Spezia, pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galletti Teresa fu Domenico sull'art. 2573 del ruolo fabbricati di detta città con delega a Di Paolo Italia in Celsi di Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di La Spezia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 giugno 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(2652)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Media dei cambi e dei titoli

del 23 settembre 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	91,50
Francia (Franco)	51,30
Svizzera (Franco)	430,60
Argentina (Peso carta)	4,81
Belgio (Belga)	3,205
Canadà (Dollaro)	18,91
Cecoslovacchia (Corona)	65,60
Danimarca (Corona)	4,0845
Norvegia (Corona)	4,5975
Olanda (Fiorino)	10,2575
Polonia (Zloty)	357,10
Portogallo (Scudo)	0,8318
Svezia (Corona)	4,7165
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,13
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,10
Id. 3,50 % (1902)	70,80
Id. 3,00 % Lordo	51,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	68,10
Id. Id. 5 % (1936)	92,625
Rendita 5 % (1935)	92,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,375
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,275
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,85
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,925

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

1° — E' stato attivato il servizio telegrafico nelle seguenti Ricevitorie postali:

Casteldelci, provincia di Pesaro, il 25 marzo 1938-XVI.
Roselle Terme, provincia di Grosseto, l'8 aprile 1938-XVI.
Castellina in Chianti, provincia di Siena, il 16 aprile 1938-XVI.
Torre gaia, provincia di Roma, il 14 aprile 1938-XVI.
Alfano, provincia di Salerno, il 17 maggio 1938-XVI.
Rossino, provincia di Bergamo il 30 giugno 1938-XVI.
Sesto Imolese, provincia di Bologna, il 10 luglio 1938-XVI.
Gnocchetto, provincia di Alessandria, l'11 luglio 1938-XVI.
Melpignano, provincia di Lecce, il 28 luglio 1938-XVI.
Milano Succ. 53, provincia di Milano, il 4 agosto 1938-XVI.
Pagno, provincia di Cuneo, il 26 agosto 1938-XVI.
Carnaiola, provincia di Terni, il 28 agosto 1938-XVI.

2° — E' stato attivato il servizio fonotelegrafico nelle seguenti Ricevitorie postali:

Baia e Latina, provincia di Napoli, il 4 aprile 1938-XVI.
Seppio, provincia di Macerata, il 15 giugno 1938-XVI.
Pian di Castello, provincia di Pesaro, il 24 agosto 1938-XVI.
Santa Giusta di Amatrice, provincia di Rieti, il 17 agosto 1938-XVI.

3° — E' stato attivato il posto fonotelegrafico comunale nella frazione Curetta del comune di Servigliano, provincia di Ascoli Piceno, il 21 luglio 1938-XVI.

(3645)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla Ditta Consolati Pietro fu Antonio da Roma, via Principe Amedeo n. 71, contrassegnati col n. 15, sono stati deformati.

(3615)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla Ditta Sommaruga Francesco da Cassano Magnago (Varese), contrassegnati col n. 23, sono stati deformati.

(3616)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla Ditta Verani Vincenzo da Velletri contrassegnati col n. 13, sono stati deformati.

(3617)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca industriale lucana « Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, d'Imperio », con sede in Lauria (Potenza).

Nella seduta tenuta il 10 settembre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Banca industriale lucana « Florentino, Reale, Gallo, Melazzi, d'Imperio », con sede in Lauria (Potenza), il cav. dott. Giovanni Scaldaferri è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3662)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, avente sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), ed a mettere in liquidazione la Cassa stessa secondo le norme previste dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il signor Aurelio Vadalà è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Francavilla di Sicilia, avente sede nel comune di Francavilla di Sicilia (Messina), ed i signori Gioacchino Silvestro, dott. Leopoldo Cognome e geom. Giuseppe Bellino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3655)

Autorizzazione all'Istituto di S. Paolo di Torino a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino nell'esercizio delle filiali di Santhià (Vercelli), Mombercelli (Asti), Ceva (Cuneo) e Ticineto (Alessandria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Vedute le convenzioni, stipulate in data 21 settembre 1938-XVI, fra l'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, e la Cassa di risparmio di Torino con sede in Torino, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Santhià (Vercelli), Mombercelli (Asti), Ceva (Cuneo) e Ticineto (Alessandria);

Autorizza:

L'Istituto di S. Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, nell'esercizio delle filiali di Santhià (Vercelli), Mombercelli (Asti), Ceva (Cuneo) e Ticineto (Alessandria), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avranno luogo rispettivamente a decorrere dal 2 ottobre 1938-XVI, 23 ottobre 1938-XVI, 20 novembre 1938 e 11 dicembre 1938-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3695)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, con sede in Rasun Valdaora (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, con sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Silvio Corradini di Francesco Saverio è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Valdaora, avente sede nel comune di Rasun Valdaora (Bolzano), ed i sigg. Giovanni Steurer fu Giuseppe, Francesco Maierhofer e Giuseppe Hermann fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI.

(3657)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI SONDRIO

Variante alla graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

Con decreto prefettizio n. 9643 del 1° settembre 1938-XVI a parziale modifica del precedente decreto n. 10158 del 2 luglio 1938-XVI, e in seguito alla rinuncia dei precedenti graduati, è stato assegnato alla condotta medica del Consorzio Cosio Valtellino e Uniti il dottor Enrico Lavizzari, alla condotta medica del comune di Grosotto il dott. Toccalli Amanzio e alla condotta medica del Consorzio di Bormio e Uniti il dott. Luigi Amabile.

Il prefetto: PETRAGNANI.

(3667)

REGIA PREFETTURA DI POLA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Pola, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI;

Veduto il combinato disposto degli articoli 78 e 75 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Veduto l'art. 85 del R. decreto 27 luglio 1934, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

E approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1° Ongaro dott. Sante, titoli 20, media prove pratiche 45,40, prove scritte 47, prove orali 47, totale 159,40.

2° Ferrarini dott. Sergio, titoli 12, media prove pratiche 45,80, prove scritte 36, prove orali 45, totale 138,80.

La graduatoria sopra descritta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Pola, addì 12 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: SERRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Visto il proprio decreto pari numero del 12 settembre u. s. col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pola, formulato dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 261;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del reparto chimico presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, il dott. Dante Ongaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura e dell'Amministrazione provinciale.

Pola, addì 15 settembre 1938 - Anno XVI.

p. *Il prefetto*: SERRA

(3670)

REGIA PREFETTURA DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso indetto con bando 17 marzo 1937, per il posto di ufficiale sanitario del comune di Venezia;

Viste le graduatorie dei partecipanti al concorso fornite dalla Commissione stessa in data 25 luglio 1938, a norma degli articoli 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 20 del R. decreto 15 marzo 1935-XIII, n. 281;

Visto il sopracitato art. 36, comma 4, del testo unico e 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata ad ogni effetto di legge la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Venezia nell'ordine seguente:

Prof. dott. Ori Alessandro	con punti	167.875
Prof. dott. Marino Vincenzo	»	158.275
Dott. Veronese Italo	»	144.875
Dott. Bonalberti Enrico	»	135.950
Dott. Crispino Luca	»	135.375
Prof. dott. Boffa Ugo	»	125
Dott. Margani Giuseppe	»	123.40

Con separato decreto sarà provveduto alla nomina del vincitore per il posto messo a concorso.

Il presente decreto sarà ai sensi e per gli effetti di legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 3 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CATALANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Visto il proprio decreto pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti al posto di ufficiale sanitario del comune di Venezia;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il prof. dott. Ori Alessandro, primo graduato nel concorso, è nominato ufficiale sanitario del comune di Venezia per un biennio con assunzione in servizio al 15 corrente.

Venezia, addì 3 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: CATALANO

(3671)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.